

# Informativa alla Clientela per la sospensione delle rate dei mutui ipotecari o chirografari Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 2 al 4 maggio nel territorio della Regione Marche” (Ordinanza N° 179 del 10 luglio 2014)

## 1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2014 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 Luglio 2014, n. 162) è stato dichiarato lo stato di emergenza per centottanta giorni in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio della Regione Marche. In conseguenza della delibera, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ha emanato l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.179, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2014, n.170, contenente disposizioni d'interesse per l'industria bancaria.

In ragione del grave disagio socio economico e sociale, l'articolo 11 di tale Ordinanza prevede **per i soggetti titolari di mutui ipotecari** o chirografari relativi agli edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati dal Commissario delegato alla gestione dell'emergenza, **il diritto di richiedere alle banche la sospensione, che avrà effetto fino alla rata in scadenza nel mese di dicembre 2014, delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.**

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza, (**ossia entro il 23 agosto 2014**), le banche devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso in filiale e sui propri siti internet, della possibilità di chiedere la sospensione, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

## 2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI BANCOPOSTA

La sospensione del pagamento delle rate dei mutui BancoPosta dovrà essere richiesta entro il giorno 23/09/2014.

Sarà possibile richiedere la sospensione che avrà effetto fino alla rata in scadenza nel mese di dicembre 2014:

**1. dell'intera rata**

ovvero

**2. della sola quota capitale**

di cui all'operazione/i di finanziamento a medio lungo termine in essere con Deutsche Bank S.p.A.

**A seguito della sospensione con entrambe le opzioni** il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione; le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione di mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “traslate” per un periodo pari a quello della sospensione.

**Qualora si scelga l'opzione 2)**, gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- La richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

### **3. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO**

La sospensione dei pagamenti delle rate sarà effettuata su richiesta scritta per i mutui ipotecari intestati a soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati dal Commissario delegato alla gestione dell'emergenza.

I Clienti interessati possono chiedere al proprio Ufficio Postale di riferimento la sospensione dal pagamento delle rate.

A tal fine deve essere:

- Compilato in ogni parte il modulo di richiesta in allegato scegliendo il tipo di sospensione cui si vuole aderire (intera rata o solo quota capitale)
- Sottoscritto il modulo di richiesta in allegato da parte di tutti gli intestatari, coobbligati, fidejussori e datori di ipoteca
- Allegata autocertificazione da parte degli intestatari del danno subito

In mancanza dei requisiti previsti, il diniego alla richiesta sarà comunicato al Cliente entro 15 giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda.